

CIRCOLARE SETTIMANALE - COMISAG Informa

Montichiari, 8 marzo 2024

IL VERSAMENTO DEL SALDO ANNUALE IVA 2023 E LA SCADENZA DEL 18 MARZO 2024

Entro il prossimo 18 marzo 2024 deve essere effettuato il versamento del saldo IVA 2023, come risultante dal modello IVA 2024. Il versamento può essere eseguito in un'unica soluzione o, in un massimo di dieci rate mensili. Il versamento può anche essere differito sino al termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi, corrispondendo la maggiorazione dello 0,40%.

Versamento al 18 marzo 2024

Il versamento del saldo IVA 2023, da effettuare soltanto se d'importo superiore a 10 euro, deve essere eseguito entro il 18 marzo 2023 (il 16 marzo cade di sabato), in un'unica soluzione o in forma rateale.

In caso di ricorso alla rateizzazione, le somme dovute devono essere suddivise in rate dello stesso importo e, le rate successive alla prima, devono essere maggiorate dell'interesse mensile dello 0,33% (la seconda rata deve quindi essere maggiorata dello 0,33%, la terza dello 0,66%, la quarta dello 0,99% e così via).

Differimento al 1° luglio 2024

Il modello IVA 2024, relativo al 2023, deve essere presentato nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2024. Permane la possibilità di differire il versamento del saldo annuale IVA sino al termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi, ossia sino al 1° luglio 2024 (il 30 giugno cade di domenica), corrispondendo la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 18 marzo 2024.

Qualora si intenda differire il versamento del saldo IVA 2023 sino al termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi, è dunque possibile effettuare il versamento:

- in un'unica soluzione, maggiorando l'importo dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese tra il 18 marzo e il 1° luglio 2024 ($0,40\% \times 4 = 1,60\%$);
- in forma rateale, maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese tra il 18 marzo e il 1° luglio 2024, suddividendo l'importo così determinato per il numero di rate scelto (entro un massimo di sette rate). Alle rate successive alla prima devono essere applicati gli interessi dello 0,33% mensile.

L'ulteriore differimento al 31 luglio 2024

Come riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate, il versamento del saldo IVA può essere anche posticipato di ulteriori 30 giorni dal termine di versamento delle imposte sui redditi, corrispondendo l'ulteriore maggiorazione dello 0,40%.

È dunque possibile fruire del differimento del versamento al 31 luglio 2024, applicando all'importo dovuto al 1° luglio 2024 (al netto delle eventuali compensazioni) l'ulteriore maggiorazione dello 0,40%.

In tale ipotesi, il saldo IVA 2024 può essere quindi versato:

- in un'unica soluzione, applicando all'importo dovuto al 1° luglio 2024 l'ulteriore maggiorazione dello 0,40%;
- in forma rateale, applicando all'importo dovuto al 1° luglio 2024 l'ulteriore maggiorazione dello 0,40% e suddividendo l'importo così determinato per il numero di rate scelto (entro un massimo di sei rate). Alle rate successive alla prima devono essere applicati gli interessi dello 0,33% mensile.

IL SENATO APPROVA IL DISEGNO DI LEGGE SULLA PROMOZIONE E SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE NEL SETTORE AGRICOLO

Lo scorso 28 febbraio il Senato ha approvato il Disegno di Legge che introduce nuove disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria nel settore agricolo.

Soggetti beneficiari

Beneficiari delle norme agevolative del provvedimento sono le **“imprese giovanili agricole”** e i **“giovani imprenditori agricoli”** ovvero, le imprese, in qualsiasi forma costituite che esercitano esclusivamente attività agricole ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile in presenza dei seguenti requisiti:

- **Imprese individuali.** Il titolare deve essere un imprenditore agricolo di età compresa tra 18 e 41 anni non ancora compiuti.
- **Società di persone o cooperative** ove almeno la metà dei soci sia rappresentato da imprenditori agricoli di età compresa tra 18 e 41 anni (non compiuti).
- **Società di capitali** ove almeno la metà del capitale sociale sia sottoscritta da imprenditori agricoli di età compresa tra 18 e 41 anni (non compiuti) e l'amministrazione delle stesse preveda che almeno la metà degli amministratori sia composta dai medesimi soci-giovani imprenditori.

La norma richiama le definizioni di “giovane imprenditore” le quali oltre a prevedere un limite di età compreso tra 18 e 41 anni non compiuti, dispongono che il giovane (o i giovani agricoltori) sia effettivamente a capo dell'azienda, avendo facoltà di decisione e spesa. Inoltre, detti regolamenti prevedono che il giovane agricoltore debba avere un'adeguata formazione, demandando agli Stati membri la possibilità di determinarne le caratteristiche.

Il Piano Strategico della PAC 2023-2027 ha precisato che, nel caso di società, il giovane imprenditore, oltre che provvedere alla gestione ordinaria, debba anche partecipare alla gestione finanziaria della società stessa. In materia di formazione, il PSP 2023-2027 dispone che il requisito sia rispettato qualora il giovane agricoltore sia in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- Titolo universitario ad indirizzo agricolo, forestale, veterinario;
- Diploma di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo;
- Diploma di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo non agricolo e attestato di frequenza di un corso di almeno 150 ore (con superamento dell'esame finale), su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale;
- Titolo di studio di una scuola secondaria di secondo di primo grado, accompagnato da un'esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, comprovata dall'iscrizione alla relativa previdenza;
- Titolo di studio di scuola secondaria di primo grado accompagnato da un attestato di frequenza ad uno o più corsi di formazione della durata di 150 ore come stabilito dalla Regione o Provincia autonoma di appartenenza.

Il giovane imprenditore agricolo (o la giovane impresa agricola) deve svolgere esclusivamente l'attività agricola definita dall'art. 2135 del Codice Civile ossia: coltivazione, silvicoltura, allevamento di animali e le attività connesse di cui al terzo comma art. 2135.

Agevolazioni

Gli articoli dal numero 3 al 11 del Disegno di Legge dispongono agevolazioni di diversa natura.

Articolo 3. Si istituisce un Fondo per favorire il nuovo insediamento di giovani agricoltori con una dotazione di 15 milioni di euro annui, a partire dal 2024, stabilendo che, con un Decreto del MASAF, di concerto con il Ministero delle Finanze e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti i criteri e le modalità delle suddette risorse le cui finalità sono:

- Sostenere l'acquisto di terreni e strutture necessarie all'inizio dell'attività delle giovani imprese agricole;
- Acquisire beni strumentali, dando priorità a quelli destinati ad accrescere l'efficienza aziendale e ad innovare le produzioni e le pratiche di coltivazione manutenzione naturale dei terreni anche attraverso tecniche di precisione;
- Favorire l'ampliamento dell'unità minima di produzione al fine di promuovere l'efficienza aziendale.

Articolo 4. Per le attività svolte dalle giovani imprese agricole, diverse da quelle per le quali il reddito è determinato ai sensi dell'art. 32 del TUIR o che è determinato forfettariamente, è concesso di applicare un'imposta sostitutiva pari al 12,5% del reddito d'impresa determinato nei primi 4 periodi d'imposta.

Tale agevolazione è facoltativa per le imprese, le quali potranno comunque valutarne la convenienza. In particolare, dato che i beneficiari possono svolgere unicamente un'attività agricola, le altre agevolazioni a cui bisogna prestare attenzione riguardano principalmente quelle previste dall'art. 1, comma 1093, della Legge n. 296/006 con il quale si stabilisce che "le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola [...] possono optare per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi". La norma pare possa applicarsi anche ai redditi derivanti dall'attività di allevamento eccedente le potenzialità del fondo, nel caso di coltivazioni oltre il doppio della superficie del fondo sul quale insistono, la trasformazione o manipolazione di prodotti

Comisag Cooperativa Miglioramento Servizi in agricoltura S.c.a.r.l.

Via Brescia n. 134/C - 25018 Montichiari (Bs) - Partita IVA, Codice fiscale e n. iscrizione CCIAA di BS 01943390987 - tel. 030 9650870 - fax.030 9650622 - mail: info@comisag.it

che non rientrano tra le attività descritte dal D.M. 13 febbraio 2015, inoltre potrebbero beneficiarne le attività di prestazioni di servizi con risorse normalmente impiegate nell'attività agricola, l'attività agrituristica o la produzione di energia oltre i 260.000 kWh per quanto riguarda la produzione da fonte fotovoltaica, oltre i 2.600.000 kWh per le produzioni da biomasse. In molti di questi casi, tuttavia, è concesso alle imprese agricole di beneficiare, naturalmente o per opzione, di specifici regimi forfettari per la determinazione del reddito.

Articolo 5. In caso di compravendita di fondi rustici e relative pertinenze con corrispettivo non superiore a **200 mila euro**, il compenso notarile determinato è ridotto del 50%. In questo caso, essendo richiamate le definizioni contenute nell'articolo 2 dello stesso decreto, i beneficiari potrebbero anche non essere coltivatori diretti o Imprenditori agricoli professionali e, conseguentemente, non appare rilevante l'iscrizione alla previdenza agricola.

Articolo 6. Viene istituito un credito d'imposta per le spese sostenute per la **partecipazione a corsi di formazione** attinenti alla gestione dell'impresa agricola. Tale agevolazione sarà fruibile sotto forma di credito d'imposta, nel limite dell'80% delle spese effettivamente sostenute, fino ad un importo massimo di 2.500 euro per beneficiario. I beneficiari potranno essere solo gli imprenditori agricoli di età compresa tra 18 e 41 anni non compiuti (sembrerebbero quindi escluse le spese sostenute dalle società).

Articolo 7. I giovani coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, acquisteranno o permuteranno terreni agricoli e loro pertinenze potranno beneficiare di una riduzione del 60% delle imposte ipotecaria, catastale e di registro. La norma precisa che tale riduzione interviene anche nell'ipotesi di applicazione delle suddette imposte in modo ridotto, pertanto, i medesimi soggetti potranno cumulare le attuali agevolazioni PPC alla nuova ulteriore riduzione del 60%. Inoltre, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.Lgs. n. 99/2004 riteniamo che potranno beneficiare dell'agevolazione anche le società agricole aventi i requisiti di imprenditore agricolo professionale.

Articolo 8. La disposizione apporta una modifica al diritto di prelazione agraria riservato ai confinanti, stabilendo che, qualora vi siano più soggetti aventi tale diritto, tra essi siano preferiti i giovani imprenditori agricoli dando la seguente priorità: giovani imprenditori, società di persone o cooperative "giovani", società di capitali "giovani".

S-METOLACHLOR: LA SOSTANZA ATTIVA SARA' VIETATA DAL PROSSIMO 23 LUGLIO

Il Ministero della Salute ha emanato il 15 gennaio scorso una circolare con la quale viene istituita la revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva S-metolachlor, molto utilizzata come diserbante in diverse aziende maidicole. La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca, nonché la vendita e la distribuzione da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati sono consentiti fino al 14 giugno 2024, mentre l'impiego dei prodotti fitosanitari revocati da parte degli utilizzatori finali è consentito fino al 23 luglio 2024.

La decisione del Ministero è stata presa in considerazione delle conclusioni trasmesse dall'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), la quale ha individuato diversi settori critici che destano preoccupazione. In particolare, l'EFSA ha concluso che, sulla base dei dati di monitoraggio, la sostanza attiva e i suoi metaboliti

Comisag Cooperativa Miglioramento Servizi in agricoltura S.c.a.r.l.

Via Brescia n. 134/C - 25018 Montichiari (Bs) - Partita IVA, Codice fiscale e n. iscrizione CCIAA di BS 01943390987 - tel. 030 9650870 - fax.030 9650622 - mail: info@comisag.it

presentano un serio pericolo sotto il profilo tossicologico relativamente alla genotossicità e/o cancerogenicità, in quanto sono stati rilevati nelle acque sotterranee. L'Autorità europea ha inoltre individuato un elevato rischio di avvelenamento secondario per i mammiferi della fauna selvatica.

MEDICINALI VETERINARI, ECCO LE NOVITÀ PER GLI ALLEVAMENTI

Dallo scorso 28 gennaio è in vigore il **Decreto Legislativo del 7 dicembre 2023, n. 218 pubblicato nella G.U. del 3 gennaio 2024**, che recepisce il Regolamento Ue 2019/6, che tratta tutti gli aspetti del farmaco veterinario, dall'autorizzazione all'immissione in commercio, alla fabbricazione, distribuzione, ricettazione, utilizzo, farmacovigilanza, pubblicità, controlli e sanzioni. Al riguardo, si evidenziano i seguenti punti di maggior rilevanza:

- **Articolo 28** sulla prescrizione veterinaria e sulla durata della stessa, che per i medicinali antimicrobici è di **5 giorni** dalla data del rilascio;

- **Articolo 29** sull'impiego dei medicinali antimicrobici che impone restrizioni all'associazione di più medicinali veterinari e all'utilizzo in metafilassi. Come da regolamento l'utilizzo in profilassi è contemplato solo in casi eccezionali, per la somministrazione a un singolo animale o a un numero ristretto di animali quando il rischio di infezione o di malattia infettiva è molto elevato e le conseguenze possono essere gravi. Inoltre, il Ministero pone il divieto di utilizzo in profilassi degli antibiotici per cui specifiche raccomandazioni scientifiche dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA) ne raccomandano una limitazione o nell'utilizzo dei mangimi medicati;

- **Articoli 31 e 32** sulle scorte di medicinali, la cui detenzione è autorizzata dall'autorità territorialmente competente e che dovranno essere conservate dagli operatori in modo conforme alle condizioni prescritte nell'autorizzazione all'immissione in commercio e custodite in locali resi accessibili alle autorità competenti.

La responsabilità della detenzione, utilizzo e relative registrazioni è in capo ad un medico veterinario responsabile che dovrà essere indicato dall'operatore, nella comunicazione all'autorità territorialmente competente, per richiedere la detenzione della scorta.

Il Ministero ha previsto all'articolo 32 punto 10 il divieto di detenzione della scorta di medicinali veterinari contenenti antimicrobici autorizzati per la fabbricazione dei mangimi medicati o da somministrarsi attraverso gli alimenti liquidi o solidi. Una criticità sollevata in più occasioni alle istituzioni durante l'iter di approvazione della norma, ma che non è stato modificato se non fatta salva la detenzione di quantitativi ridotti di tali medicinali, commisurati alle necessità dell'allevamento, per un periodo non superiore a cinque giorni. Questo potrà creare difficoltà alle aziende che autoproducono mangimi medicati per il trattamento di massa degli animali. Inoltre, rispetto ai precedenti testi, è stato previsto che non possono essere detenute scorte, nemmeno per un periodo limitato, di medicinali veterinari contenenti antimicrobici per cui specifiche raccomandazioni dell'Agenzia europea dei medicinali raccomandano limitazioni.

- **Articolo 36** sulle modalità di conservazione e utilizzo delle rimanenze di medicinali che non costituiscono scorta, ma che possono essere conservate e utilizzate previa indicazione di un medico veterinario.

Revisione macchine agricole: prorogati nuovamente i termini di scadenza

Importante novità, nell'ambito del DL Milleproroghe, per quanto riguarda la revisione delle macchine agricole, con una nuova proroga dei termini. È stato fissato dunque al 31/12/2024 il termine per la revisione delle macchine agricole immatricolate dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996, mentre è stato fissato al 31/12/2025 il termine per la revisione delle macchine agricole immatricolate dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2019. La proroga si è resa necessaria perché non è stato ancora emanato il decreto diretto a stabilire la tipologia di verifiche da effettuare in sede di revisione e soprattutto l'impostazione organizzativa dei centri di revisione. Per cui ad oggi, non è possibile procedere alla revisione delle macchine agricole.

ECOSHEMA 1, ECCO GLI IMPORTI UNITARI PROVVISORI

Agea Coordinamento, con la circolare del 5 marzo 2024 n.0018783, a firma del direttore Salvatore Carfi, ha disposto la definizione degli importi unitari "provvisori" dei pagamenti sull'Ecoschema 1 "al fine di garantire l'immediata liquidità delle aziende agricole e sostenerle in un periodo di crisi". Questa la tabella pubblicata. La colonna a destra e in verde indica gli importi che saranno utilizzati dagli organismi pagatori per effettuare i pagamenti dei premi unitari "provvisori".

Intervento	Importo unitario Medio da PSP	Importo unitario Minimo da PSP	Importo unitario Massimo da PSP	Importo unitario "provvisorio" per i pagamenti dei saldi
Eco-schema 1.1 - bovini duplice attitudine	54,00	37,80	156,33	63,00
Eco-schema 1.1 - bovini da carne	54,00	37,80	116,11	63,00
Eco-schema 1.1 - bovini da latte	66,00	46,20	156,33	77,00
Eco-schema 1.1 - bufalini	66,00	46,20	129,26	67,00
Eco-schema 1.1 - suini	24,00	16,80	34,70	17,00
Eco-schema 1.1 – vitelli a carne bianca	24,00	16,80	90,73	54,00
Eco-schema 1.1 – ovini	60,00	42,00	127,37	64,00
Eco-schema 1.1 – caprini	60,00	42,00	127,37	91,00
Eco-schema 1.2 - bovini da latte, duplice attitudine e bovini carne	240,00	168,00	537,00	110,00
Eco-schema 1.2 - suini in allevamento semibrado	300,00	210,00	819,15	32,00

Comisag Cooperativa Miglioramento Servizi in agricoltura S.c.a.r.l.

Via Brescia n. 134/C - 25018 Montichiari (Bs) - Partita IVA, Codice fiscale e n. iscrizione CCIAA di BS 01943390987 - tel. 030 9650870 - fax.030 9650622 - mail: info@comisag.it

L'importo unitario provvisorio generalmente è stato calcolato dal rapporto tra il plafond destinato al singolo intervento dal Piano Strategico della Pac (Psp) e le Unità bovine adulte ammissibili all'aiuto al 5 marzo 2024. In particolare, per i soli interventi bovini la circolare evidenzia: "Le Uba accertate per il livello 2 dagli organismi pagatori sono state riparametrate a quelle programmate dal Psp al livello 1 e ciò ha comportato, di conseguenza, una riduzione dell'importo unitario del livello 1, al fine di aumentare la dotazione finanziaria del livello 2".

Questo perché andava garantito che l'importo unitario del livello 2 fosse superiore a quello del livello 1 dell'Ecoschema 1, come disposto dalla nota del Masaf del 5 marzo 2024 n.107804.

Inoltre, la circolare spiega che con successiva circolare di chiusura di campagna, saranno comunicati gli importi definitivi, nel mentre gli organismi pagatori sono autorizzati a pagare il saldo su tutti gli altri interventi degli aiuti diretti richiesti dall'agricoltore.

RISERVA NAZIONALE, IN ARRIVO I TITOLI PAC

Si sono concluse le istruttorie sulle domande di accesso alla riserva nazionale titoli Pac 2023 e per il sostegno complementare ai giovani agricoltori. E secondo le istruzioni operative del 4 marzo scorso, firmate dal direttore di Agea Organismo Pagatore, Pier Paolo Freddosio "In coerenza a quanto disposto dalla circolare Agea n.17451 del 29 febbraio 2024, la conclusione del procedimento istruttorio da parte dell'Organismo Pagatore Agea deve avvenire entro l'8 marzo 2024, al fine di consentire l'esecuzione delle attività di attribuzione titoli Dar 2023 da parte del Registro Titoli. Si raccomanda agli enti ed organismi di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti istruzioni operative nei confronti di tutti gli interessati".

Per gli organismi pagatori, la circolare Agea Coordinamento n. 17451 del 29 febbraio scorso aveva fissato il termine dell'11 marzo entro il quale consegnare gli esiti delle istruttorie, al fine di consentire l'attribuzione dei titoli della riserva nazionale da parte del registro titoli.

COMISAG AMPLIA IL VENTAGLIO DEI SERVIZI OFFERTI AI SOCI DA GENNAIO 2024 ASSISTENZA DEDICATA PER ACCESSO AI PRINCIPALI BANDI

Bandi e opportunità per aziende attive, pubblicati da Regione Lombardia:

- **Bando PNRR – Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare – Sottomisura Ammodernamento macchine agricole finanziato dall’Unione europea:** contributo a fondo perduto dal 65% fino all’80% delle spese per l’acquisto di macchinari ed attrezzature per l’agricoltura di precisione - Termine invio domande 29/03/2024
- **Bando a favore di iniziative di biosicurezza per la prevenzione e il controllo della diffusione della peste suina africana (PSA) negli allevamenti suinicoli:** contributo a fondo perduto dell’80% delle spese per investimenti in recinzioni e sistemi di disinfezione effettuati o da effettuare - Termine invio domande 29/03/2024
- **Intervento SRE01 Insediamento giovani agricoltori:** contributo a fondo perduto per giovani imprenditori agricoli che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo azienda - Termine invio domande 16/01/2025

IN USCITA

- **Bando Ismea per Investimenti innovativi:** contributo per spese per l’acquisto di macchinari ed attrezzature legati all’incremento della produttività con sistemi tecnologici avanzati –

Comisag Scarl
Il Direttore

REDATTO DA:
Dott.ssa Monica Facchetti - Direttore
Dott. Andrea Leali – Responsabile Area tecnica
Tutorial a cura di Nicoletta Ferri